


Comune di Modica
Provincia di Ragusa



R E G O L A M E N T O

PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI
ALLE ASSOCIAZIONI C'ETURALI

(Art.13 L.r. N.10/91)

* * *

APPROVATO DAL C.C.
CON ATTO N.170 DEL 22.7.1996

I D I C E

ART. 1	- Oggetto	Pag. 1
ART. 2	- Prestazioni	Pag. 1
ART. 3	- Norme generali dei criteri di concessione	Pag. 2
ART. 4	- Criteri di erogazione	Pag. 2
ART. 5	- Destinatari	Pag. 3
ART. 6	- Presentazione delle richieste	Pag. 4
ART. 7	- Deliberazione delle sovvenzioni	Pag. 6
ART. 8	- Responsabilità oggettive e obbligazioni	Pag. 7
ART. 9	- Patrocinio e promozione	Pag. 8
ART.10	- Acconti e liquidazione	Pag. 8
ART.11	- Decadenza del beneficio della sovvenzione	Pag. 9
ART.12	- Entrata in vigore	Pag. 9

ART.1

O G G E T T O

Ai sensi dell'art.13 della L.r. N.10 del 30.4.1991, il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni sotto forma di contributi ordinari, contributi straordinari e sussidi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad organismi pubblici e privati che promuovono, organizzano e favoriscono, senza finalità di lucro e in sintonia con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, attività e manifestazioni socio-culturali, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e dei Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART.2

P R E S T A Z I O N I

Il Comune concede sovvenzioni sotto forma di contributi ^{ORDINARI} straordinari e sussidi ed attribuisce vantaggi economici.

I contributi ordinari sono erogazioni in denaro a parziale copertura delle spese ritenute ammissibili per iniziative che siano state proposte entro il termine utile, ai sensi del 1° comma del successivo art.6.

I contributi straordinari sono erogazioni in denaro a parziale copertura delle spese ritenute ammissibili per iniziative che vengano proposte dopo la scadenza del termine di cui sopra, ai sensi del 2° comma del successivo art.6.

I sussidi sono erogazioni in denaro conferiti in unica soluzione ai soggetti destinatari per il conseguimento, attuato mediante la realizzazione di specifiche iniziative, dei loro fini statutari.

I vantaggi economici consistono in attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni in denaro, quali l'uso gratuito e temporaneo dei beni e/o servizi di proprietà del Comune.

ART.3
NORME GENERALI
DEI CRITERI DI CONCESSIONE

La concessione di sovvenzioni è limitata ad iniziative ed attività culturali, di prevalente interesse pubblico, il cui svolgimento è previsto nell'ambito del territorio comunale.

Potranno formare oggetto dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni anche iniziative ed attività che si svolgono fuori dall'ambito del territorio comunale, a condizione che si tratti di iniziative ed attività tali da proiettare all'esterno l'immagine del Comune.

ART.4
CRITERI DI EROGAZIONE

Le sovvenzioni, nelle forme di cui all'art.2, sono erogate dalla G.M. tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Iniziative ed attività affermate e consolidate nel tempo, che abbiano carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune, che non siano chiaramente episodiche e di scarso rilievo socio-culturale;
- b) Compatibilità delle iniziative e delle attività con le finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire;
- c) Specifica esperienza e provata capacità organizzative dei soggetti destinatari, in rapporto al tipo di iniziativa o attività per cui è richiesta la sovvenzione;
- d) Concorso di eventuali sovvenzioni o sponsorizzazioni di soggetti terzi, sia pubblici che privati.

Nell'attribuzione della sovvenzione, sarà data la precedenza al destinatario Ente Pubblico e alle iniziative ad alto contenuto culturale, sociale, divulgativo e di promozione turistica del territorio comunale.

L'entità della sovvenzione, deliberata dalla G.M. in conformità ai criteri susposti, non potrà superare il 70% (per i contributi ordinari e i sussidi) e il 40% (per contributi straordinari) della complessiva previsione di spesa.

La stessa non potrà comunque mai superare, nel caso di contributi ordinari, straordinari e sussidi il saldo passivo del Bilancio consuntivo della manifestazione.

Le manifestazioni che possono essere ammesse a contributo, debbono avere la preventiva approvazione della G.M.

L'Amministrazione Comunale è titolata a:

- 1) Esercitare controlli, nel corso dello svolgimento di iniziative o attività sovvenzionate, a mezzo di propri Funzionari;
- 2) Apporre, nell'atto di concessione clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) Revocare la sovvenzione o dichiararne la decadenza, qualora della stessa non si sia fatto l'uso previsto o se ne sia fatto cattivo uso. In tali ipotesi è in facoltà dell'Amministrazione erogare - sempre nel rispetto della percentuale prevista all'atto della concessione - solo una quota della sovvenzione, rapportata ai costi documentalmente sostenuti e ritenuti conformi alle prescrizioni imposte.

ART.5

DESTINATARI

Sono ammessi alla concessione di sovvenzioni gli Enti Pubblici e privati, le Istituzioni Scolastiche, gli Enti morali e religiosi; le Fondazioni, le Società Cooperative, le Associazioni, i Comitati che, senza finalità di lucro, svolgono le seguenti attività:

- a) Promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo delle politiche giovanili tese alla formazione e all'educazione dei giovani;
- b) Promozione, organizzazione e sostegno di attività teatrali, musicali, cinematografiche, delle arti figurative e dell'artigianato tradizionale;
- c) Valorizzazione di opere d'arte, bellezze naturali e monumentali, Biblioteche, Pinacoteche, Musei, tradizioni popolari, storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità;

- d) Promozione di scambi e di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e i giovani di altre Comunità Nazionali e straniere;
- e) Promozione e organizzazione, nel territorio comunale, di Convegni, Mostre, Esposizioni, Rassegne a carattere culturale, artistico, artigianale, scientifico e di rilevante interesse per la Comunità;
- f) Promozione, organizzazione e sviluppo di iniziative turistiche.

I soggetti destinatari per avere diritto alla concessione di sovvenzioni, debbono, da almeno due anni rispetto alla data della richiesta, essere legalmente costituiti e residenti nel Comune.

Tale ultimo requisito deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci di Enti, Società, Cooperative, Associazioni, Comitati e organismi in genere che richiedono la sovvenzione.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste per la concessione di sovvenzioni quali i contributi ordinari e i sussidi devono pervenire presso il competente Ufficio entro il 31 Dicembre di ogni anno, per le attività relative all'anno successivo.

Le richieste per la concessione di sovvenzioni quali i contributi straordinari devono pervenire presso il competente Ufficio almeno 60 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione proposta.

Le richieste per l'attribuzione di vantaggi economici devono pervenire presso il competente Ufficio almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione proposta.

Si considerano presentate in tempo utile le domande fatte pervenire o spedite a mezzo raccomandata postale nei termini di riferimento di cui al 1°, 2° e 3° comma del presente articolo. Fanno fede timbro e data del protocollo comunale o dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di cui al 1° e 2° comma, in carta libera, a firma autenticata del legale rappresentante, con indicazione della denominazione dell'organismo richiedente, devono precisare il tipo di sovvenzione ri-

chiesta (contributo o sussidio) ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto o documento equipollente, da cui risulti che l'organismo richiedente non persegue fini di lucro. Nel caso in cui tali atti siano in possesso del Comune, in quanto già prodotti, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo richiedente, che attesti la persistente validità dei suddetti atti;
- b) Relazione sull'attività dell'esercizio precedente e su quella dell'esercizio in corso e sulla manifestazione per cui si richiede la sovvenzione, con la specificazione degli scopi e delle rilevanze sul piano settoriale specifico o di promozione socio-culturale, ed altresì con l'indicazione di quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, dei suoi destinatari e dell'eventuale concorso di altri Enti Pubblici o privati;
- c) Preventivo di spesa per ogni singola iniziativa o manifestazione, suddiviso per voci, con l'indicazione delle entrate previste di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di Enti Pubblici e privati, approvato dai competenti Organi statutari;
- d) Conto consuntivo dell'esercizio precedente e Bilancio di previsione dell'esercizio per cui si chiede la sovvenzione, approvati dai competenti Organi statutari;
- e) Documentazione delle principali manifestazioni già realizzate anche con il concorso del Comune o di altri Enti;
- f) Copia del Codice Fiscale o Partita I.V.A.;
- g) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.2 della legge 23.12.1982 N.936 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
- h) Indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'organismo richiedente o indicazione del conto corrente bancario o postale su cui dovranno essere fatti gli accrediti delle sovvenzioni erogate;
- i) Idoneo materiale di informazione.

Le richieste di contributi ordinari o di sussidi, la cui documentazione è incompleta o difforme da quella indicata nel presente articolo, dovranno essere integrate, a cura dell'organismo richiedente, entro il termine ultimo del 31 Marzo. Le richieste non integrate entro tale data non saranno prese in considerazione.

Le eventuali variazioni al programma già presentato, sia che ne riducano il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalità di svolgimento, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, pena la revoca della sovvenzione concessa.

Le domande di cui al 3° comma, in carta libera, a firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione sulla manifestazione proposta, con la specificazione degli scopi e delle rilevanze sul piano settoriale specifico o di promozione socio-culturale, ed altresì con l'indicazione di quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, dei suoi destinatari e dell'eventuale concorso di altri Enti Pubblici o privati;
- b) Dichiarazione d'impegno al rispetto, alla pulizia, alla custodia dei beni messi a disposizione dal Comune e alla rifusione degli eventuali danni arrecati agli stessi durante la fruizione. I beni del Comune sono messi a disposizione del richiedente tre giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono essere riconsegnati non oltre il secondo giorno dalla data di chiusura della stessa.

La non osservanza degli impegni di cui al superiore punto b) comporta, per gli organismi inadempienti, l'esclusione, per l'avvenire, dal beneficio di fruire di questo tipo di sovvenzione.

La concessione di sovvenzioni non conferisce diritto nè aspettativa di continuità per gli anni successivi.

ART.7

DELIBERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Le domande di sovvenzione relative ai contributi ordinari e ai sussidi vengono istruite dal Settore compe-

tente e deliberate dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli obiettivi programmatici, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili e, dopo aver approntato un piano di sovvenzioni, entro il 31 Dicembre o comunque almeno 60 giorni prima della manifestazione.

L'eventuale diniego, motivato, deve essere deliberato e portato a conoscenza del richiedente.

Le domande di sovvenzione relative ai contributi straordinari, se complete di tutta la documentazione necessaria, vengono istruite dal Settore competente entro 10 giorni dalla data di presentazione. Se presentate in maniera incompleta, saranno istruite entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'ultimo documento occorrente. Entro i successivi dieci giorni la Giunta Municipale, nell'ambito degli obiettivi programmatici, sulla base delle risultanze, dell'istruttoria e delle risorse disponibili, esamina le richieste, corredate dai pareri di cui all'art.1 della L.R. N.48/91, e delibera la concessione (o il diniego motivato) delle sovvenzioni.

Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'accoglimento o meno dell'istanza e della concessione o meno della sovvenzione agli organismi interessati, non appena i relativi atti deliberativi saranno approvati dall'Organo di Controllo.

ART.8
RESPONSABILITA' OGGETTIVE
E OBBLIGAZIONI

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per le eventuali maggiori spese di manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art.5.

Il Comune non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato sovvenzioni finanziarie.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere da terzi nei confronti del Comune. La concessione della sovvenzione è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarla esclusivamente per le finalità per le quali è stata concessa.

ART.11
DECADENZA DEL BENEFICIO
DELLA SOVVENZIONE

Decadono dal beneficio della sovvenzione concessa a norma del presente Regolamento i destinatari che:

- a) Non realizzano l'iniziativa o l'attività per cui è stata richiesta la sovvenzione;
- b) Non presentino la documentazione di cui all'art.10 del presente Regolamento nel termine ivi prescritto.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata con deliberazione della Giunta Municipale.

I destinatari che, pur avendo richiesto ed ottenuto l'acconto, ai sensi del 1° comma dell'art.10 del presente Regolamento, incorressero nelle inadempienze di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo, sono tenuti alla restituzione, con effetto immediato, dell'acconto percepito, maggiorato dell'importo degli interessi legali.

Il ricorso, da parte del Comune alle vie legali per il recupero della somma in questione, comporta, per gli organismi chiamati in giudizio, l'esclusione, per l'avvenire, dall'accesso a qualsivoglia genere di sovvenzione.

ART.12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art.197 dell'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana.

A questa data, tutte le istanze già presentate e quelle da presentare dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.

COMUNE DI MODICA
 Servizio Archivio e Protocollo



Si certifica che il presente avviso
 è stato affisso all'Albo Pretorio per la durata
 di giorni 15 dal 27-9-96 al 12-10-96
Avviso opposizione.
 Il 15 OTT. 1996

Segretario Generale
 Dott. G. Colombo